



*COMUNE*

*di*

*PETTORANO SUL GIZIO*

*(Provincia di L'Aquila)*

*REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA*

*MORTUARIA*

Approvato Con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2013

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 5
Art. 2	Competenze	pag. 5
Art. 3	Responsabilità	pag. 6
Art. 4	Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 6
Art. 5	Facoltà di disporre della salma	pag. 7
Art. 6	Atti a disposizione del pubblico	pag. 7

## **CAPO II- DEPOSITIDI OSSRVAZIONE E CARATTERISTICHE DEI FERETRI**

Art. 7	Periodo di osservazione	pag. 8
Art. 8	Deposizione della salma nel feretro	pag. 9
Art. 9	Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	pag. 9
Art.10	Autorizzazione al seppellimento	pag. 10
Art.11	Verifica e chiusura del feretro	pag. 11
Art.12	Targhetta di riconoscimento	pag. 11
Art.13	Imbalsamazione e Tanatocosmesi	pag. 11
Art.14	Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio	pag.11

## **CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI**

Art.15	Trasferimento di salma	pag. 12
Art.16	Trasporto di cadavere	pag. 13
Art.17	Trasporto di resti mortali	pag. 14
Art.18	Prodotti del concepimento	pag. 15
Art.19	Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 15
Art.20	Modalità del trasporto e del percorso	pag. 15
Art.21	Trasporto funebre tra stati	pag. 16
Art.22	Auto funebri	pag. 17
Art.23	Rimessa delle auto funebri	pag. 17
Art.24	Trasporto di deceduti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	pag. 17

## **CAPO IV – CIMITERO**

Art.25	Cimitero	pag. 18
Art.26	Ammissione nel Cimitero	pag. 18
Art.27	Personale del cimitero	pag. 19
Art.28	Orario	pag. 20
Art.29	Disciplina dell'ingresso	pag. 20

Art.30	Divieti speciali	pag. 21
Art.31	Piano regolatore cimiteriale	pag. 22
<b>CAPO V – SERVIZI CIMITERIALI</b>		
Art.32	Cremazione	pag. 24
Art.33	Autorizzazione alla cremazione	pag. 24
Art.34	Crematori	pag. 24
Art.35	Espressione di volontà	pag. 24
Art.36	Registro per la cremazione	pag. 25
Art.37	Consegna e destinazione finale delle ceneri	pag. 25
Art.38	Dispersione delle ceneri	pag. 26
Art.39	Sepolture	pag. 27
Art.40	Autorizzazione alla sepoltura	pag. 28
Art.41	Inumazione	pag. 28
Art.42	Cippo	pag. 28
Art.43	Tumulazione	pag. 29
Art.44	Deposito provvisorio	pag. 29
<b>CAPO VI – SEPOLTURE PRIVATE</b>		
Art.45	Sepolture private	pag. 30
Art.46	Concessioni	pag. 30
Art.47	Concessionari	pag. 31
Art.48	Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	pag. 31
Art.49	Subentri a sepolture private	pag. 32
Art.50	Sepolture private e inumazione	pag. 32
Art.51	Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	pag. 33
Art.52	Tombe di famiglia	pag. 33
Art.53	Estinzione delle concessioni	pag. 34
Art.54	Revoca delle concessioni	pag. 34
Art.55	Decadenza delle concessioni	pag. 34
Art.56	Retrocessioni	pag. 35
<b>CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>		
Art.57	Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie	pag. 36
Art.58	Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie	pag. 36
Art.59	Oggetti da recuperare	pag. 37
<b>CAPO VIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>		
Art.60	Gestione del servizio	pag. 39

Art.61	Domanda di abbonamento – scadenza - tariffa	pag. 39
Art.62	Interruzione o sospensioni di corrente	pag. 40
Art.63	Divieti	pag. 40
Art.64	Decesso del titolare del contratto: Variazione dell'intestazione	pag. 40

#### **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

Art.65	Tutela dei dati Personali	pag. 41
Art.66	Norme incompatibili – efficacia delle disposizioni	pag. 41
Art.67	Vigilanza e Sanzioni	pag. 42
Art.68	Decorrenza	pag. 42

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui: al Titolo VI del TULPS 27/07/1934 e s.m.i., del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero dell’Interno del 01/07/2002, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della Legge Regionale Abruzzo n. 41 del 29.08.2012, i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:
  - a. alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
  - b. ai trasporti e onoranze funebri;
  - c. alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
  - d. alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
  - e. alla costruzione di sepolcri privati;
  - f. alla cremazione;
  - g. al servizio illuminazione elettrica votiva;
  - h. ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 2

#### Competenze

- 1 Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., per quanto di competenza.
- 2 Le funzioni e le organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connessa con il Cimitero sono determinate con il regolamento di cui all’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

art. 3  
Responsabilità

- 1 Il Comune non è responsabile degli atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura affinché siano evitati furti e danneggiamenti.
- 2 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 3 I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica che svolgono. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4  
Servizi gratuiti e a pagamento

- 1 Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
- 2 Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c. il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della U.S.L.;
  - d. i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";
  - e. la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali in cinerario comune;
  - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g. la fornitura, con le operazioni connesse del feretro, il trasporto con inclusa la sosta per le esequie in chiesa, l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo comma, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
  - h. al fine dell'accesso ai servizi gratuiti di cui alla precedente, lo stato di indigenza della persona defunta deve essere accertato con certezza, anche previa consultazione di ogni elemento di valutazione disponibile presso il Comune. In caso di riscontro di stato di

indigenza della persona defunta, le spese di cui alla nelle medesime condizioni di indigenza accertate.

#### Art. 5

##### Facoltà di disporre della salma

- 1 Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa con atto scritto.
- 2 In assenza dell'atto di cui al precedente comma, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
  - a. il coniuge non separato o divorziato;
  - b. i figli;
  - c. i genitori;
  - d. altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
- 3 In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

#### Art. 6

##### Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
  - a. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
  - b. Copia del presente Regolamento;
  - c. Le Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali;
  - d. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CARATTERISTICHE FERETRI**

#### Art. 7

##### Periodo di osservazione

- 1 Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
- 2 Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
- 3 Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
- 4 A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a. alla sala del commiato;
  - b. all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
  - c. all'abitazione propria dei familiari;
  - d. alla casa funeraria.
- 5 Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intendono le persone di cui all'art. 5 comma 2 lett. a, b, c, e la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
- 6 L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
- 7 Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.
- 8 Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione



## Art. 8

### Deposizione della salma nel feretro

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3 La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4 Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5 Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## Art. 9

### Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 285/90.

Per l'inumazione:

- 1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili così come previsto dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002. La ditta incaricata del trasporto dovrà rilasciare autocertificazione dalla quale risulti la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto previsto dalla citata normativa.

Per la tumulazione:

- 1.2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dal D.P.R. 285/90. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di

valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Per la cremazione:

- 1.3. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
2. Qualora una salma già sepolta venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (Circ. Min. Sanità 10/98).
3. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

#### Art. 10

##### Autorizzazione al seppellimento

- 1 La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'Ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
- 2 Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
- 3 Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L.

#### Art. 11

##### Verifica e chiusura del feretro

- 1 La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle imprese funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di auto-dichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della

Sanità: tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

- 2 Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### Art. 12

##### Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### Art. 13

##### Imbalsamazione e Tanatocosmesi

- 1 I trattamenti di Imbalsamazione del cadavere e di Tanatocosmesi sono regolati dagli articoli 14 e 15 della L. R. 10.08.2012 n. 41.

#### Art. 14

Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio

- 1 Per consentire il prelievo di cornea presso abitazione l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i coniugi o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL
- 2 Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i coniugi o conviventi ne danno comunicazione all'Ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

## CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

### Art. 15

#### Trasferimento di salma

- 1 Il trasferimento di salma è previsto:
  - a. nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
  - b. su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 2 dell'art. 5, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
- 2 Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 4 dell'art. 7.
- 3 Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
- 4 Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 2 dell'art. 5, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.
- 5 Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 2 dell'art. 5, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.
- 6 Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.

- 7 Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.
- 8 Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

#### Art. 16 Trasporto di cadavere

- 1 Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 15.
- 2 Il trasporto di cadavere è autorizzato con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal **Responsabile del Servizio del Comune** ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo.
- 3 Il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, Posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.
- 4 Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 7, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
- 5 Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

- 6 L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.
- 7 In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).
- 8 I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.
- 9 Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 17  
Trasporto di resti mortali

- 1 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.
- 2 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.
- 3 Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Responsabile del servizio.

Art. 18  
Prodotti del concepimento

- 1 L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
- 2 Il Responsabile del servizio autorizza il trasporto di cui al comma 1.
- 3 Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 19  
Trasporti gratuiti ed a pagamento

- 1 Sono gratuiti i trasporti di salme o di cadaveri nei casi previsti dall'art. 4 comma 2.
- 2 Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
- 3 I trasporti di salme o di cadaveri possono essere effettuati esclusivamente dai soggetti che svolgono attività funebre ai sensi dell'Art. 35 L.R. 10/08/2012 n. 41. Il loro costo è a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 20  
Modalità del trasporto e del percorso

- 1 I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.
- 2 Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U.L.P.S., il trasporto comprende:
  - a. il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
  - b. il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
  - c. la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
  - d. il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

- 3 Normalmente nessuna sosta può farsi durante il percorso. In caso di feretri in transito, può essere consentita la sosta, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per un tempo non superiore alle 12 ore. In tali casi il feretro viene depositato normalmente nella camera mortuaria. Può essere autorizzata la sosta nei luoghi di culto.
- 3 In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
- 4 L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'impresa funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso", non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

#### Art.21 Trasporto funebre tra stati

- 1 Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
- 2 Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

#### Art. 22 Auto funebri

- 1 I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di auto funebri idonee e conformi alle norme del "Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".



- 2 Le auto funebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R.n.285/90.
- 3 Le auto funebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

#### Art. 23

##### Rimessa delle auto funebri

- 1 Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
- 2 L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle auto funebri è accertata dal Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

#### Art. 24

##### Trasporto di deceduti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- 1 Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive - diffuse il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
- 3 Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## CAPO IV - CIMITERO

### Art. 25 Cimitero

- 1 Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento attraverso il cimitero comunale, talché, è vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
- 2 L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco anche tramite il personale incaricato. Questi sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dal presente regolamento.
- 3 Sono inumati prioritariamente nel cimitero i cadaveri delle persone native o che abbiano al momento del decesso residenza nel Comune.
- 4 Il cimitero è dotato di almeno una bacheca, di adeguate dimensioni, per la pubblicazione delle notizie e dei provvedimenti cui deve essere data pubblicità.
- 5 Dette bacheche sono poste sul cancello principale di ingresso al camposanto, oppure sul muro di recinzione, in prossimità del citato ingresso.
- 6 Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalle norme vigenti. La manutenzione e la custodia del cimitero non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV della L.R. 10 agosto 2012 n. 41.
- 7 Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
- 8 Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale ivi addetto.

### Art. 26 Ammissione nel cimitero

- 1 Nel cimitero sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a. le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. le salme delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 285/90;
- e. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Art. 27  
Personale del Cimitero

- 1 Il personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2 In particolare è tenuto:
  - a. a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento che ne consenta la individuazione;
  - b. a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3 Al personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è vietato:
  - a. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - b. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - c. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
  - d. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - e. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
- 4 Il personale del cimitero deve essere sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

- 5 Il mancato rispetto degli obblighi e divieti anzidetti, e degli altri risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare grave in caso di personale dipendente dal comune e motivo di rescissione dell'appalto, ove sia ripetuta, in caso di personale dipendente da ditte appaltatrici.

#### Art. 28

##### Orario

- 1 Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### Art. 29

##### Disciplina dell'ingresso

- 1 Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2 E' vietato l'ingresso:
- a. agli animali, fatta eccezione dei cani guida per ciechi o qualora vi siano altre motivazioni per le quali il Responsabile del Servizio abbia rilasciato preventiva autorizzazione;
  - b. alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio;
  - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 4 Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 30  
Divieti speciali

- 1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c. introdurre oggetti irriverenti;
  - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
  - o. qualsiasi attività commerciale.
- 2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo apposita autorizzazione derogatoria.
- 3 Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito dall'Autorità Giudiziaria.

Art.31  
Piano regolatore cimiteriale

- 1 Il Consiglio Comunale adotta un Piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni. (Il Comune di Pettorano sul Gizio dispone di un Piano regolatore cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 12/08/2003).
- 2 Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
  - b. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi ossari, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
  - c. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
  - d. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
- 3 Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.
- 4 Il Piano regolatore cimiteriale delimita obbligatoriamente i seguenti reparti:
  - a. Campi di inumazione;
  - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d. tumulazioni individuali (loculi);
  - e. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
  - f. loculi per ossa o ceneri;
  - g. ossario comune;
  - h. cinerario comune;
  - i. camera mortuaria;
- 4 Le delimitazione dei reparti e delle sepolture in essi previste deve risultare dalla planimetria generale di cui all'art. 54 DPR 285/ 1990.
- 5 Nel piano regolatore devono essere anche normate:

- a. forma e dimensioni di lapidi e copritomba per le fosse di inumazione, sia per i campi comuni che per le sepolture private
- b. ordine progressivo per le fosse di inumazione, anche per sepolture private.

## CAPO V - SERVIZI CIMITERIALI

### Art.32 Cremazione

- 1 La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
- 2 Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

### Art.33 Autorizzazione alla cremazione

- 1 L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
- 2 Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
- 3 Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

### Art.34 Crematori

- 1 Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### Art.35 Espressione di volontà

- 1 La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.



### Art.36

#### Registro per la cremazione

- 1 È istituito presso il Comune il registro per la cremazione.
- 2 Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
- 3 Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
- 4 In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

### Art.37

#### Consegna e destinazione finale delle ceneri

- 1 Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
- 2 A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
- 3 La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
- 4 La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
- 5 In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:
  - a. numero progressivo e data;
  - b. cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - c. modalità di espressione della volontà;

- d. eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e. cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - f. cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - g. eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
- 6 Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 7 Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
- a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b. dall'esecutore testamentario;
  - c. dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d. dal tutore di minore o interdetto;
  - e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art.38  
Dispersione delle ceneri

- 1 La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:
- a. in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  - b. in natura;
  - c. in aree private.
- 2 La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
- a. in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - b. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - c. nei fiumi;
  - d. in mare;

- e. in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- 3 La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
  - 4 La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
  - 5 E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
  - 6 La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 37.
  - 7 I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 37 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.
  - 8 Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
  - 9 Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
  - 10 La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  - 11 La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
  - 12 Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

#### Art. 39 Sepolture

- 1 Le sepolture possono avvenire per inumazione nella terra o per tumulazione in opere murarie.
- 2 Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
- 3 Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art.40  
Autorizzazione alla sepoltura

- 1 L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.
- 2 In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.
- 3 Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:
  - a. i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;
  - b. qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art.41  
Inumazione

- 1 Le sepolture in terra si distinguono in:
  - a. sepolture in campo comune;
  - b. sepolture in area concessa a privati.
- 2 Le prime hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa.

Art. 42  
Cippo

- 1 Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2 Il Comune può autorizzare, a richiesta degli aventi diritto, l'istallazione, in sostituzione, del cippo di lapidi e copri tomba.

- 3 La loro manutenzione sarà a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune con le modalità ed i poteri di cui agli art. 66 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 43  
Tumulazione

- 1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Art. 44  
Deposito provvisorio

- 1 In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
- 2 La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
  - a. nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
  - b. nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - c. nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
- 4 Il Responsabile del Servizio fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
- 5 Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
- 6 Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.

## CAPO VI – SEPOLTURE PRIVATE

### Art. 45

#### Sepulture private

- 1 La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate nell'art. 31 comma 4 di cui alle lettere: b, c, d, e, f.
- 2 Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà al Comune.

### Art. 46

#### Concessioni

- 1 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
  - a. la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - b. la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
  - c. la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
  - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
  - f. gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 2 La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.
- 3 Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 47  
Concessionari

- 1 Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione.
- 2 Per gli Enti, Comunità o Collettività il concessionario è individuato nella persona che ne ha la legale rappresentanza oppure nella persona incaricata, con procura speciale da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, alla stipula della convenzione.
- 3 Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia.
- 4 Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.
- 5 Al momento della stipula della convenzione il concessionario può ampliare o restringere il diritto di sepoltura a soggetti esattamente individuati, precisando i criteri di individuazione
- 6 Nelle sepolture private a tumulazione, oltre alle persone indicate nei commi precedenti, a richiesta dei concessionari e dietro pagamento di apposita tariffa, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della propria famiglia, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, in base a dichiarazione resa contestualmente alla richiesta.

Art. 48  
Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

- 1 Chiunque intenda ottenere la concessione di cui all'art. 45, deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo di concessione richiesta.
- 2 Se la richiesta viene presentata, provvisoriamente, da terzi, deve essere indicato il concessionario.
- 3 La domanda di concessione comporta, di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento.
- 4 Normalmente la concessione di sepolture private hanno luogo in occasione della sepoltura delle persone a cui sono destinate. Il Sindaco, con proprio atto motivato, può autorizzare la concessione di sepolture private a disposizione delle persone viventi.
- 5 La disposizione del comma precedente non si applica per le concessioni di tombe di Famiglia.

#### Art. 49

##### Subentri a sepolture private

- 1 Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta Comune entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2 L'aggiornamento della intestazione della concessione è effettuato con provvedimento del Sindaco. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, individuando nel richiedente, o in caso di pluralità di essi scegliendo secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 3 Trascorso il termine di cui al comma 1, senza che sia provveduto alla richiesta di variazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 55.
- 4 In caso che non via siano più persone che abbiano titolo per assumere la qualifica di concessionari, la famiglia si intende estinta. In tale caso, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se inumazione, 25 anni se tumulazione, il Comune provvede alla revoca con le procedure di cui all'art. 54

#### Art. 50

##### Sepolture private e inumazione

- 1 Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona a cui sono destinate. Il Sindaco, con atto motivato, può autorizzare la concessione di sepolture private ad inumazione a disposizione delle persone viventi.
- 2 Le concessioni per sepolture private ad inumazione hanno durata non superiore a 99 anni e sono rinnovabili.
- 3 Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le dimensioni di cm 250 per cm 100 e sono concesse in ordine progressivo secondo quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale.
- 4 Sulle aree in concessione può essere autorizzata l'istallazione di un copri tomba secondo quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale.
- 5 Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione valgono le disposizioni di cui all'art. 42.



- 6 Alla scadenza della concessione, il concessionario, o gli aventi causa, possono richiedere il rinnovo della stessa per un uguale periodo. In caso contrario il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed il loro collocamento in ossario comune.

#### Art. 51

##### Sepulture private a tumulazione individuale (Loculi)

- 1 Le sepulture private a tumulazione individuale consistono in sepulture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione a quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale.
- 2 Le concessioni di cui al comma precedente hanno durata non superiore a anni 99 e sono rinnovabili.
- 3 Nel loculo può essere accolto un solo feretro nonché eventuali cassette ossario, o esclusivamente cassette ossario o urne cinerarie sino alla capienza del sepolcro.
- 4 Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura di lapide in marmo, o altro materiale idoneo, la cui installazione è a carico del concessionario.
- 5 Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vasche portafiori, lampade votive o altri elementi decorativi, secondo quanto disposto dal Piano regolatore cimiteriale.
- 6 All'atto della concessione, il concessionario deve dichiarare, per se e per i propri aventi causa, di sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante dalla installazione e manutenzione dei manufatti e degli arredi del loculo medesimo.
- 7 Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare l'installazione di elementi decorativi, lampade votive, vasche portafiori, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi da ritenere che ciò costituisce pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

#### Art. 52

##### Tombe di famiglia

- 1 La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepulture private, sia essere cappelle gentilizie sia essere edicole funerarie, nel rispetto delle norme del piano regolatore cimiteriale.
- 2 Le concessioni hanno la durata di anni 99 e sono rinnovabili, a richiesta dei concessionari o gli aventi diritto. In caso contrario la concessione si intende estinta ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento.

#### Art. 53

##### Estinzione delle concessioni

- 1 Le concessioni cimiteriali si estinguono al termine di durata della concessione, quando non rinnovabili e rinnovate, o per la soppressione del Cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 DPR 285/90.
- 2 Nel caso delle sepolture private a tumulazione individuale, alla scadenza della concessione il Comune rientra nel pieno possesso del loculo e provvede alla liberazione del feretro, secondo le normative. E' facoltà del concessionario, o degli aventi diritto, chiedere di entrare in possesso degli elementi decorativi e della lapide.
- 3 Nel caso delle tombe di famiglia, qualora ricorrano i presupposti per l'estinzione della concessione il Comune rientra nel pieno possesso dell'area e acquisisce anche il manufatto su di questa insistente.
- 4 Nel caso previsto dal comma precedente, il Comune ha facoltà di liberare la struttura dei resti mortali e procedere o alla concessione del manufatto ad altro richiedente o alla sua demolizione, con concessione successiva dell'area.

#### Art. 54

##### Revoca delle concessioni

- 1 E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
- 2 Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

#### Art. 55

##### Decadenza delle concessioni

- 1 La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a. in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b. in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
  - c. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - d. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal Piano Regolatore Cimiteriale;
  - e. per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2 La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
  - 3 La dichiarazione di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
  - 4 Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 56 Retrocessioni

- 1 E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
- 2 La retrocessione avviene sempre e comunque in favore del Comune stesso
- 3 La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti del rimborso totale della somma a suo tempo pagata se trattasi di sepoltura non utilizzata, ovvero, in caso di sepoltura già utilizzata, il rimborso di una somma così determinata:

$$C = T - ( T \cdot d \cdot a )$$

dove C = corrispettivo da rimborsare T = tariffa di concessione corrisposta d = durata della concessione a = anni usufruiti

## CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Art. 57

#### Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie

- 1 Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
- 2 Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
- 3 Le operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinaria sono regolate dal Sindaco, con apposito piano redatto nel mese di dicembre per l'anno successivo.
- 4 Il Comune da singolo avviso, nelle forme ritenute opportune, ai concessionari o aventi diritto della data di esumazione ordinaria.
- 5 Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
- 6 In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.
- 7 In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

### Art. 58

#### Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie

- 1 Le esumazioni straordinarie sono quelle di cui agli articoli 83 e 84 del DPR 285/90.
- 2 Sono straordinarie le estumulazioni eseguite su ordine della Autorità Giudiziaria nonché quelle richieste dai concessionari o aventi diritto, prima della scadenza della concessione. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del DPR 285/90.
- 3 In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale

del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

- 4 In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
- 5 Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
- 6 Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa
- 7 Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

#### Art. 59

##### Oggetti da recuperare

- 1 Nel caso delle esumazioni ordinarie e di estumulazioni ordinarie e straordinarie, i concessionari, o aventi diritto, possono richiedere preventivamente la consegna degli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti. In tal caso il Responsabile dei Servizi Cimiteriali redige verbale in duplice copia, di cui una consegnata al reclamante, l'altra mantenuta agli atti.
- 2 In caso di assenza di specifica richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, sono consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione per gli aventi diritto

per mesi 6 (sei). Trascorso tale termine, qualora non venissero reclamati, potranno essere alienati ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## CAPO VIII- ILLUMINAZIONE VOTIVA

### Art. 60

#### Gestione del servizio

- 1 L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero urbano direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

### Art. 61

#### Domanda di abbonamento - scadenza - tariffa

- 1 Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta al Comune.
- 2 L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaio e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada a led non superiore a 0,11 watt 24 volt;
- 3 Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
- 4 Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
- 5 In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
- 6 La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
- 7 Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
- 8 Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
- 9 Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

10 Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

- a. l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
- b. la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

#### Art. 62

##### Interruzioni o sospensioni di corrente

- 1 Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

#### Art. 63

##### Divieti

- 1 E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

#### Art. 64

##### Decesso del titolare del contratto: Variazione dell'intestazione

- 1 In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.



## CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 65

#### Tutela dei dati personali

- 1 Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### Art. 66

#### Norme incompatibili- Efficacia delle disposizioni

- 1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente Regolamento.
- 2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la normativa di legge vigente in materia.
- 3 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, sarà applicata la normativa sovraordinata.
- 4 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sia applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 5 Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere formale riconoscimento. Il Sindaco, con proprio atto motivato, può riconoscere diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente.

Art. 67  
Vigilanza e sanzioni

- 1 Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e/o qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
- 2 Chiunque violi le disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione ai disposti di cui all'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato e delle sanzioni di cui alla legge regionale 10/08/2012 n. 41, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.
- 3 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 4 Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 5 Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 66  
Decorrenza

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed acquisita esecutività della presente deliberazione di approvazione.